

3659

AMBIENTE

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica
utilità delle varianti di piano regolatore (PR) del Comune di
Lugano, Sezione Città

del 28 agosto 1990

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza interposti nella procedura di approvazione delle varianti del Comune di Lugano, Sezione Città.

In virtù degli art. 21 e 22 cpv. 2 della legge edilizia del 19 febbraio 1973 (LE) l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato, la cui decisione, sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Gran Consiglio che decide in ultima istanza.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato occupandosi delle varianti in oggetto, con risoluzione n. 6972 del 6 settembre 1989, ha approvato le varianti al PR di Lugano, Sezione Città.

Contro la suddetta decisione sono pervenuti i seguenti 4 ricorsi

1. Francesco Bassi e Giovanni Scossa, Lugano (avv. Gianni Bolzani, Lugano)
2. Clinica Luganese SA, Lugano (avv. Gianni Bolzani, Lugano)
3. Bruno Tamborini, Angelo Vismara, Umberto Vismara e Aurelio Longoni (Bruno Tamborini, Lugano)
4. Gran Garage Grassi SA, Lugano (avv. Fiamma Bindella, Lugano)

Ciò premesso, nel merito dei singoli ricorsi si osserva.

1. Ricorso n. 1 - Francesco Bassi e Giovanni Scossa

I ricorrenti sono proprietari del fondo 1809 e 632. Essi insorgono contro la variante n. 2 che prevede il collegamento tra Via Beltramina e Via M. Boglia.

I ricorrenti si erano già aggravati contro il PR, revisione 1984. Al riguardo si richiama integralmente la decisione n. 3581 del 24 giugno 1986 che approvava il citato PR. Si ricorda che a pag. 46 punto 5.10 delle suddetta decisione si osserva per l'altro quanto segue:

"A conclusione di contatti avuti con i ricorrenti, il Municipio propone una variante la quale prevede una modifica del tracciato della progettata strada che viene spostata sul limite del fondo mappale n. 1809. Inoltre i posteggi previsti sul fondo mappale n. 632 saranno spostati su un fondo di proprietà comunale sito in Via Beltramina."

La variante di cui sopra è stata preliminarmente presentata ai ricorrenti. Il Consiglio di Stato ordinava al Comune di procedere all'adozione e pubblicazione della variante e nella misura che i ricorsi tendevano ad uno spostamento a ovest del tracciato della strada, i ricorsi venivano respinti.

Il Comune ha quindi proceduto all'adozione e pubblicazione della variante, approvata dal Consiglio di Stato con la decisione oggetto del presente messaggio. Si richiama quindi quanto esposto al punto 3.2.1 pag. 3 della decisione n. 6972 del 6 settembre 1989, ed in particolare il fatto che il Consiglio di Stato ha deciso sul tracciato, respingendo il ricorso dei signori Bassi e Scossa.

Il ricorso sul tracciato, conformemente all'art. 21 LE, viene deciso inappellabilmente dal Consiglio di Stato. Si rileva che le domande ricorsuali dei ricorrenti formulate in via principale e in via subordinata, tendono unicamente a chiedere lo spostamento della strada di collegamento, ma non ne viene contestato la pubblica utilità della stessa. Per le considerazioni esposte si propone di dichiarare il ricorso non ricevibile. In ogni caso se il Gran Consiglio ritenesse di entrare nel merito del ricorso, si propone la sua reiezione.

2. Ricorso n. 2 - Clinica Luganese SA

La ricorrente è proprietaria del f.m.n. 1335. Essa insorge contro la variante n. 11 che prevede il collegamento tra Via Cortivallo e Via Moncucco.

La ricorrente si era già aggravata contro il PR, revisione 1984. Al riguardo si richiama integralmente la decisione n. 3581 del 24 giugno 1986 che approvava il citato PR, pag. 40 pto 5.3. Con questa decisione il C.d.S. invitava il Comune a voler pubblicare la variante proposta dal Municipio e che parzialmente teneva conto delle richieste della ricorrente.

Il Comune ha quindi proceduto all'adozione e pubblicazione della variante n. 11, il cui tracciato è stato nuovamente contestato presso il C.d.S. dalla ricorrente che pretende un maggior spostamento verso ovest dello stesso (cfr. schizzo allegato al ricorso 13 giugno 1988).

Trattandosi di un ricorso contro il tracciato, per le ragioni già esposte per il ricorso n. 1, a parere dello scrivente Consiglio di Stato, il ricorso dovrebbe essere dichiarato non ricevibile.

Come già ci siamo espressi nella nostra decisione n. 6972 del 6 settembre 1989, si deve dar atto della buona volontà dimostrata dal Comune di Lugano il quale ha modificato con la variante qui contestata il tracciato originale della strada, sino al massimo consentito per poter mantenere le caratteristiche tecniche che una strada di quel tipo deve poter disporre.

Se il ricorso fosse ritenuto ricevibile, lo scrivente Consiglio di Stato ne propone la reiezione.

3. Ricorso n. 3 - Bruno Tamborini e confirmatari

I ricorrenti si aggravano contro la decisione del Consiglio di Stato che approva le varianti al PR in oggetto, chiedendo ancora una volta l'uniformazione, sull'intera Via Bagutti, dell'ampiezza delle linee di arretramento, le quali a loro desiderio devono essere riportate nei limiti previsti del PR 1968.

Si osserva che essi hanno già presentato ricorso contro il PR, revisione 1984, chiedendo tra l'altro il suddetto adeguamento (restringimento) delle linee di arretramento. Questo ricorso è stato parzialmente accolto dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3581 del 24 giugno 1986, vista la proposta del Municipio di una variante che restringeva da 6 a 4 m l'ampiezza delle linee di arretramento lungo la Via Bagutti.

I ricorrenti non soddisfatti hanno presentato ricorso al Gran Consiglio, sul medesimo argomento, ricorso trattato al punto 3 del messaggio n. 3159 del 24 febbraio 1987 concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità del piano regolatore (PR) del Comune di Lugano (revisione 1984).

Sul ricorso qui in esame si richiama integralmente quanto esposto nella decisione n. 6972 del 6 settembre 1989, della quale proponiamo il seguente stralcio:

"Per quanto concerne la richiesta, largamente motivata, di una riduzione delle linee di arretramento lungo Via Bagutti si osserva che le stesse sono state ridotte dal Consiglio di Stato con la sua decisione n. 3581 del 24 giugno 1986, da 6 a 4 m su proposta del Municipio.

I ricorrenti non sono soddisfatti, e richiedono una ulteriore riduzione sino a m 2.50.

Sull'argomento si ribadisce quanto esposto nella suddetta decisione n. 3581:

"Per quanto concerne le linee di arretramento si rileva che le stesse devono essere stabilite dal PR. Esse perseguono i seguenti scopi:

tutelare la sicurezza della circolazione, assicurare la possibilità di future sistemazioni stradali o infrastrutturali, dare all'ambiente circostante un aspetto decoroso e ordinato.

Inoltre nelle linee di arretramento si possono identificare i fini perseguiti dalle distanze tra edifici. Per queste ragioni le linee di arretramento sono necessarie.

Il Municipio alla luce del presente reclamo ha riesaminato l'ampiezza di arretramento di Via Bagutti, ed ha ritenuto possibile una loro riduzione da 6 a 4 m. Di conseguenza ha proposto una variante, condivisa dal Consiglio di Stato e che dovrà essere adottata e pubblicata dal Comune. Il ricorso su questo argomento è parzialmente accolto".

Il Consiglio di Stato ribadisce la suddetta sua presa di posizione ed approva la variante adottata dal Comune, relativa agli arretramenti di Via Bagutti. Riservata naturalmente quella che sarà la decisione del Gran Consiglio sul ricorso a suo tempo presentato dai ricorrenti, il Consiglio di Stato respinge il ricorso qui in esame".

Richiamato il messaggio n. 3159 sopraccitato si propone la rieiezione del ricorso.

4. Ricorso n. 4 - Gran Garage Grassi SA

La ricorrente è proprietaria del f.m.n. 943.

Essa si aggrava contro il vincolo di destinazione degli edifici stabiliti del PR (revisione 1984) chiedendo che lo stesso venga annullato o in via subordinata che la SUL da destinare a residenza venga ridotto dall'85% al 50% anche per il suo fondo.

Si deve rilevare che nessuna contestazione da parte della ricorrente è stata sollevata al momento della pubblicazione del PR di Lugano Città (revisione 1984).

La ricorrente si sente oggi lesa dalla variante di PR n. 6, qui in oggetto, che ha modificato le percentuali di SUL destinata alla residenza ed alle attività commerciali-amministrative per i fondi limitrofi alla sua proprietà e invoca il non rispetto della parità di trattamento.

Il Consiglio di Stato con la sua decisione n. 6972 del 6 settembre 1989, ha respinto il ricorso di prima istanza presentato dalla ricorrente con la motivazione che qui viene integralmente riprodotta.

"La ricorrente insorge contro la variante n. 6 (destinazione residenziale nel NT).

Si rileva che essa non si è aggravata contro il PR rev. 1984, al momento della sua pubblicazione, avvenuta dal 28 maggio al 26 giugno 1984.

La variante non tocca fisicamente il fondo della ricorrente, la quale però si sente lesa dalla stessa dal profilo della parità di trattamento e di proporzionalità e addirittura ritiene il vincolo di destinazione anticostituzionale.

Non essendo la proprietà della ricorrente toccata dalla variante decisa dal Comune di Lugano, il Municipio ritiene che essa non sia legittimata a ricorrere nell'ambito della presente procedura.

Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia che il ricorso possa essere ritenuto ricevibile per il fatto che la proprietà è limitrofa alla zona per la quale è stata apportata una modifica alla percentuale di SUL con l'obbligo di destinazione, e che quindi la domanda della ricorrente è proponibile.

Nel contempo lo scrivente Consiglio fa presente che le varie zone per le quali sono applicate percentuali di SUL con obbligo di destinazione sono delimitate con criteri scelti dal Comune e a suo tempo condivisi dal Consiglio di Stato. Il Comune ha comunque la possibilità in un futuro di riesaminare questi limiti di zona.

Pertanto il ricorso è respinto."

Per quanto concerne la base legale del contestato vincolo, questa è data dal piano delle destinazioni e dagli art. 6 e 15 delle NAPR in vigore, al riguardo si richiama la sentenza del TF del 30 agosto 1989, la quale giudicando un ricorso in materia edilizia della qui ricorrente, non contesta la validità delle suddette disposizioni.

Per quanto concerne la possibilità futura di un'eventuale nuova modifica delle percentuali di utilizzazione si formulano le seguenti considerazioni. Il Municipio di Lugano ha in atto lo studio di carattere ambientale "Modelli aria e rumori Città di Lugano", il quale creerà la base per determinare i gradi di sensibilità al rumore da attribuire alle varie zone.

Parimenti il Municipio basandosi sulle risultanze di detto studio, se del caso, modificherà di conseguenza il piano delle destinazioni. A quel momento anche la zona R7 che interessa la ricorrente formerà oggetto di verifica e a dipendenza del grado di sensibilità che verrà attribuito alla stessa, le percentuali di utilizzazione potrebbero forse essere modificate.

Sino al quel momento lo scrivente Consiglio di Stato è dell'avviso che non è opportuno apportare modifiche alla situazione pianificatoria vigente poiché non ancora suffragata da una motivazione tecnica. Non si deve dimenticare che a rigore a studi ultimati potrebbe magari essere necessario un capovolgimento della situazione che vincoli al minimo la SUL residenziale.

A titolo abbondanziale si informa che l'edificazione del fondo della ricorrente è realizzata e in parte già fruisce del permesso di abitabilità.

Per questi motivi si propone di respingere il ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

